



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

# quaderno

# settimanale

## Focus settimanale:

- Regole per sanare gli avvisi bonari per partite IVA con riduzione fatturato maggiore 30%
- L'acquisto prima casa under 36 e il limite Isee
- Decreto fiscale: le novità in sintesi
- Per la deducibilità del compenso amministratori è necessaria la delibera
- La deducibilità delle perdite su crediti in caso di remissione, rinuncia al credito e accordi unilaterali
- Mancata compilazione del quadro RW

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



12

.....	12
In breve.....	14
Regole per sanare gli avvisi bonari per partite IVA con riduzione fatturato maggiore 30%.....	14
L'acquisto prima casa under 36 e il limite Isee .....	16
Decreto fiscale: le novità in sintesi.....	18
L'Approfondimento – 1 .....	22
Per la deducibilità del compenso amministratori è necessaria la delibera.....	22
L'Approfondimento – 2 .....	30
La deducibilità delle perdite su crediti in caso di remissione, rinuncia al credito e accordi unilaterali.....	30
L'Approfondimento – 3 .....	38
Mancata compilazione del quadro RW .....	38

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



Pagamenti a rate	IL SOLE 24 ORE 19.10.2021	Tutti i soggetti decaduti da una precedente dilazione pendente all'8.03.2020 sono riammessi nei termini e decadono dopo il mancato pagamento di 18 rate, a condizione che il debitore rientri in tale limite entro la fine di ottobre.
Rottamazione-ter	IL SOLE 24 ORE 19.10.2021	Entro il 30.11.2021, a causa della rottamazione nei termini, è possibile pagare le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter.
Cartelle notificate fino a dicembre	IL SOLE 24 ORE 19.10.2021	Sono stati elevati a 150 i giorni per poter pagare le cartelle notificate dal 1.09.2021 al 31.12.2021.
Crediti d'imposta per beni strumentali distrutti con incendio	ITALIA OGGI 19.10.2021	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la distruzione dei beni a causa di un incendio, per i quali era possibile beneficiare del credito d'imposta, non comporta la perdita del beneficio fiscale, né la rideterminazione dell'agevolazione.
Bonus in edilizia	ITALIA OGGI 21.10.2021  IL SOLE 24 ORE 21.10.2021	È stato raggiunto il 20.10.2021 l'accordo sulla legge di Bilancio 2022 in Consiglio dei Ministri dove si prevede che il Superbonus si potrà utilizzare per i condomini fino al 2023 mentre per le villette solo fino a giugno 2022. Restano invece confermati i bonus edilizi tradizionali, quelli al 50% e al 65%, fino al 2024.
Sanatoria utilizzo indebito credito d'imposta R&S	ITALIA OGGI 21.10.2021	Il decreto in materia economica e fiscale stabilisce che i contribuenti destinatari di atti di contestazione relativi all'utilizzo in compensazione del bonus nei periodi dal 2014 al 2019 che alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano divenuti nel frattempo definitivi, non possono beneficiare della rottamazione delle sanzioni per l'indebito utilizzo del credito d'imposta R&S.
Rimborso e	ITALIA OGGI	I contribuenti che dal 1.11.2021 effettueranno versamenti per cartelle

annullamento cartelle esattoriali	21.10.2021	annullate, potranno chiederne il rimborso. Il 31.10.2021 è prevista inoltre la cancellazione automatica dei debiti rientranti nella sanatoria per i carichi sotto i 5.000 euro.
Pignoramento dopo la sospensione della riscossione	IL SOLE 24 ORE 21.10.2021	Il MEF ha affermato che prima di emettere gli atti di pignoramento relativi alle cartelle notificate pre-Covid, l'agente della riscossione deve notificare l'intimazione di pagamento, in quanto è trascorso più di un anno dall'invio di tali cartelle. Non è necessario invece in caso del fermo dei veicoli e dell'ipoteca.
Proroga rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio	ITALIA OGGI 22.10.2021	Il D.L. 146/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252 ha prorogato al 30.11.2021 il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, se si tratta di quelle da corrispondere alle date del 28.02, 31.03, 31.05 e 31.07.2021.
Dichiarazioni dei redditi e visto di conformità per revisori legali	ITALIA OGGI 22.10.2021	Il D.L. 146/2021 ammette i revisori legali tra i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità su dichiarazioni dei redditi e Superbonus.
Cartelle di pagamento post epidemia	ITALIA OGGI 22.10.2021	Il D.L. 146/2021 ha stabilito che la cartella ricevuta rimane ferma nei suoi effetti 150 giorni, anziché 60 giorni.
Stati Uniti paradiso fiscale	ITALIA OGGI 22.10.2021	Il Parlamento Europeo considera gli Stati Uniti a tutti gli effetti un paradiso fiscale, a causa della segretezza fiscale dimostrata.
Rottamazione auto rifinanziata	ITALIA OGGI 22.10.2021	Il D.L. 146/2021 ha rifinanziato il fondo automotive con nuove risorse, prevedendo contributi fino a 10.000 euro per chi passa a un veicolo nuovo e ne rottama uno vecchio.
Modelli per comunicazione crediti d'imposta	ITALIA OGGI 23.10.2021  IL SOLE 24 ORE 23.10.2021	Sono stati approvati i modelli del Mise, allegati a 3 decreti direttoriali relativi ai beni strumentali 4.0 materiali e immateriali, la formazione e per la ricerca e sviluppo, al fine di trasmettere i dati relativi agli investimenti delle imprese agevolati con i

crediti d'imposta del piano Transizione 4.0.

Riscossione cartelle di pagamento	ITALIA OGGI 23.10.2021  IL SOLE 24 ORE 23.10.2021	Nelle FAQ pubblicate si apprende che i soggetti che hanno ottenuto una rateazione dopo l'8.03.2020 e durante il periodo di sospensione all'art. 68 del D.L. 18/2020, entro fine settembre avrebbero dovuto versare le somme sospese e non possono fruire della rimessione in termini al 31.10.2021. Entro il 31.10.2021 questi soggetti devono versare un numero di rate utili che li consenta di non superare le 18 rate complessivamente non pagate. Inoltre, per le cartelle notificate in questo ultimo quadrimestre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve aspettare 150 giorni prima di avviare qualche attività di recupero. Per le istanze di rateazione trasmesse dopo l'8.03.2020 e fino al 31.12.2021, invece, si decade dopo il mancato pagamento di 10 rate non pagate.
Sanatoria crediti d'imposta R&S	ITALIA OGGI 23.10.2021  IL SOLE 24 ORE 24.10.2021	La sanatoria dei crediti d'imposta per R&S relativa ai provvedimenti impugnati o di prossima impugnazione dinanzi al giudice tributario presenta ad oggi ancora troppe lacune in quanto oltre a non aver previsto una sospensione dei termini, non è stata regolamentata nemmeno la gestione delle somme versate.
Vendite in e-commerce	IL SOLE 24 ORE 23.10.2021	Nelle vendite in e-commerce con scelta della procedura semplificata Oss, gli operatori che documentano l'operazione con fattura elettronica hanno la possibilità di utilizzare il codice N7.

## L'Agenzia interpreta



<p><b>Acquisto prima casa under 36</b></p>	<p>CIRCOLARE N. 12/E/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che i soggetti che non hanno compiuto 36 anni nell'anno della stipula del contratto possono beneficiare delle agevolazioni previste. Per questo motivo, chi stipula l'atto nel 2021 deve compiere 36 anni nel 2022.</p>
<p><b>Iva enti locali</b></p>	<p>INTERPELLO N. 699 DEL 11.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che affinché l'ente locale applichi l'Iva sono sufficienti e necessari lo svolgimento di un'attività organizzata e il mancato esercizio di poteri autoritativi. Abitualità e onerosità dell'attività svolta sono previsti direttamente dalla disciplina nazionale e comunitaria.</p>
<p><b>Bonus botteghe e negozi per vendite di cosmetici</b></p>	<p>INTERPELLO N. 714 DEL 15.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di cosmetica non può beneficiare del credito d'imposta per "botteghe e negozi" in quanto rientrante nelle attività essenziali non sospese durante il lockdown.</p>
<p><b>Bonus affitti per punti vendita in zona rossa</b></p>	<p>INTERPELLO N. 711 DEL 15.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i punti vendita delle attività multipunto se sono stati in "zona rossa" almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e se hanno subito il calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza, rispetto agli stessi mesi del 2019, possono usufruire del bonus affitti.</p>
<p><b>Bonus investimenti nell'accordo di ristrutturazione</b></p>	<p>INTERPELLO N. 719 DEL 18.10.2021</p> <p>INTERPELLO N. 720 DEL 18.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la prima risposta, consente anche in presenza di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti R&amp;S.</p> <p>Con la seconda risposta invece ammette al beneficio anche i magazzini autoportanti, compresa la scaffalatura a cui si agganciano gli elevatori.</p>

Dta nelle eccedenze Ace	INTERPELLO N. 728 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che sono trasformate dalla società che le ha originate le eccedenze Ace che non vengono trasferite al consolidato per incapacienza a livello di gruppo.
Data certa di rilascio dell'attestato di conformità per beni 4.0	INTERPELLO N. 725 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che con riguardo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, è possibile che la data certa di rilascio dell'attestato di conformità predisposto da un ente di certificazione, sulla sussistenza dei requisiti 4.0, si possa ricavare anche dalla firma digitale con marca temporale apposta sul documento.
Credito d'imposta per investimenti 4.0 concessi in comodato	INTERPELLO N. 718 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti 4.0 anche se i beni strumentali sono concessi in comodato d'uso a soggetti terzi.
Sanatoria avvisi bonari	PROVVEDIMENTO N. 275852/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito che entro il 31.12.2021 deve essere presentata un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti per poter beneficiare della cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari con riferimento agli anni 2017 e 2018.
Compenso per servizio fotografico e cessione diritti d'immagine	INTERPELLO N. 700 DEL 15.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che sono considerati come reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti da modelli e testimonial per la partecipazione a un servizio fotografico e per la cessione dei relativi diritti d'immagine.
Gruppo Iva con coordinamento necessario	INTERPELLO N. 733 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per considerare le società controllate all'interno del gruppo Iva, è necessario il controllo e l'attività di indirizzo e coordinamento effettiva.



<b>Credito d'imposta per beni strumentali nuovi in comodato</b>	INTERPELLO N. 726 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che anche con beni in comodato d'uso gratuito è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il comodante dimostri di trarre utilità dalla stipula di un contratto a titolo gratuito.
<b>Bonus investimenti 4.0 e beni gratuitamente devolvibili</b>	INTERPELLO N. 721 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, non ritiene agevolabili con il credito d'imposta per beni strumentali i beni gratuitamente devolvibili, se rientranti nel perimetro concessorio.
<b>Iva fabbricato ristrutturato e poi venduto</b>	INTERPELLO N. 736 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nel caso in cui vengano eseguiti interventi edilizi di recupero di livello superiore (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione) su un immobile che viene venduto entro 5 anni dal termine dei lavori, si ricade nel regime Iva di imponibilità obbligatoria.
<b>Conferimenti di partecipazioni</b>	INTERPELLO N. 732 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che sono irrilevanti ai fini della base Ace, così come quelle derivanti da conferimenti aziendali, le plusvalenze da conferimenti di partecipazioni.
<b>Corrispettivi telematici</b>	INTERPELLO N. 737 DEL 19.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, afferma che per modulare la sanzione applicabile, un elemento da tenere in considerazione è l'effettiva gravità nella condotta. Si parla della possibilità di modificare, fino ad escludere il carico sanzionatorio, per la mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente, senza ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.
<b>Opere murarie e iper-ammortamento</b>	INTERPELLO N. 712 DEL 15.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che possono essere considerati oneri accessori e rilevanti dunque nell'iper-ammortamento, i costi relativi alle piccole opere murarie che non assumono natura di "costruzione" e quindi che non presentano

		una consistenza volumetrica apprezzabile.
RT e credito d'imposta d'investimenti in beni strumentali	INTERPELLO N. 715 DEL 15.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che con i registratori di cassa telematici non è possibile usufruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi, in quanto non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
Decadenza bonus aggregazioni	INTERPELLO N. 730 DEL 18.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per non decadere dall'applicazione del c.d. bonus aggregazioni, introdotto dall'ex art. 11 D.L. 34/2019, occorre rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi.
Imposta di registro permuta immobili pubblici	INTERPELLO N. 739 DEL 20.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che nella tassazione del contratto di permuta di immobili pubblici in seguito al trasferimento immobiliare tra ente territoriale e amministrazione statale, si deve applicare l'imposta di registro fissa.
Affrancamento valore partecipazioni	INTERPELLO N. 738 DEL 20.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la rideterminazione di valore delle partecipazioni non possedute in regime d'impresa alla data del 1.01.2021, ai sensi dell'art. 5 L. 448/2021, deve prendere come riferimento la frazione di patrimonio netto posseduta dal socio.
Nota spesa online senza firma digitale	INTERPELLO N. 740 DEL 20.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, non ritiene necessaria la firma digitale della nota spese se questa viene prodotta dal dipendente in formato digitale, allegando i relativi documenti giustificativi al sistema informatico tramite credenziali di accesso univoche e personali.
Cessione del contratto di leasing	INTERPELLO N. 741 DEL 20.10.2021  INTERPELLO N. 742 DEL 20.10.2021	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, è intervenuta in materia di abuso di diritto, stabilendo che si considera abusiva la cessione del contratto di leasing a una NewCo interamente partecipata dal cedente.

---

**Firma digitale con  
marca temporale**

INTERPELLO  
N. 725  
DEL 18.10.2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la firma digitale con marca temporale fornisce data certa alla pari della Pec.

---

## Il Giudice ha sentenziato



Iva indetraibile non sempre aumenta il costo	CORTE DI CASSAZIONE N. 20435/2021	La Cassazione ritiene che un onere di cui si viene a conoscenza solo dopo l'acquisto del cespite per effetto del calcolo a consuntivo del prorata, non può essere considerato accessorio. L'Iva diventa quindi spesa generale e non computabile ai fini del calcolo del credito d'imposta.
Determinazione induttiva del reddito mai dichiarato	CORTE DI CASSAZIONE N. 28559/2021	La Cassazione ha chiarito che solo con il metodo induttivo l'Agenzia delle Entrate può determinare il reddito d'impresa mai dichiarato.
Comportamento concludente per volontà delle parti nel contratto	CORTE DI CASSAZIONE N. 28787/2021	La Cassazione ha chiarito che rileva anche ai fini tributari la reale volontà delle parti e questa si desume dal contenuto dell'accordo sottoscritto ma anche considerando il comportamento concludente adottato.
Detrazione Iva anche con contabilità irregolare	CORTE DI CASSAZIONE N. 28788/2021	La Cassazione ha confermato che se si dimostra il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, anche dopo aver riscontrato una contabilità irregolare, l'impresa ha la possibilità di detrarre l'Iva.
Costituzione del trust dopo la notifica della cartella	CORTE DI CASSAZIONE N. 35260/2021	La Cassazione ha sancito che integra il reato di frode esattoriale la costituzione del trust dopo la notifica della cartella.
Esenzione da imposte per autorità portuali	CORTE DI CASSAZIONE N. 27035/2021	La Cassazione ha precisato che non è possibile qualificare come attività d'impresa le attività poste in essere da autorità portuali che non producono servizi portuali.
Nullità dell'accertamento per irregolarità sulla cassa	CORTE DI CASSAZIONE N. 29182/2021	La Cassazione ha disposto l'annullamento dell'accertamento notificato al professionista emesso dall'ufficio per le irregolarità nel conto

cassa in quanto si tratta di una registrazione contabile facoltativa che non giustifica l'atto impositivo.

Prelevamenti non costituiscono prova di redditi

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 25813/2021

La Cassazione ha sancito che i prelevamenti non costituiscono prova per ipotizzare redditi diversi nelle movimentazioni bancarie ingiustificate, a differenza invece dei versamenti.

Passaggio generazionale e studi di settore

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 29470/2021

La Cassazione ha sancito che il cambio generazionale con eredi inesperti può portare a risultati negativi della gestione dell'impresa. Gli eredi possono infatti prendere decisioni errate e non valutare adeguatamente le spese.

Lezioni di nuoto imponibili Iva

CORTE DI  
GIUSTIZIA UE  
C-373/19

La Corte di Giustizia UE, confermando l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria tedesca, esclude i corsi di nuoto dalla nozione di "insegnamento scolastico o universitario", esentato dall'Iva in base all'art. 132, par. 1, lett. i) e j), della direttiva n. 2006/112.

## In breve

### **Regole per sanare gli avvisi bonari per partite IVA con riduzione fatturato maggiore 30%**

*Di Francesco Costa*

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) all'art. 5, commi da 1 a 9 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Nello specifico la norma recita che: "In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, 4 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

Si desume che possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, questa misura è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari

maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente. Per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA si considera al posto del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.

In merito all'ambito oggettivo, sono considerate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Il nuovo provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

Nello specifico il nuovo provvedimento prevede che se sono rispettati i requisiti la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ad esclusione di sanzioni e somme aggiuntive secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 (pagamento in unica soluzione) e 3-bis (pagamento rateale) del D.lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Quindi in caso di pagamento in unica soluzione, tale versamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nel caso di pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento richiede il rispetto dei limiti delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C 1863 final) che quindi vada attestato da parte dei contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.

## L'acquisto prima casa under 36 e il limite Isee

di Alberto De Stefani

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto con l'articolo 64, commi 6-11, che i giovani di età inferiore a 36 anni possono acquistare l'abitazione principale senza corrispondere le imposte di trasferimento.

La circolare n. 12/E pubblicata lo scorso 14.10.2021 ha chiarito che occorre verificare il limite Isee di 40.000 euro in capo all'acquirente che intende destinare l'immobile ad abitazione principale, sia per non applicare l'imposta di registro ma anche per poter beneficiare del credito d'imposta previsto per gli atti soggetti ad Iva.

Nello specifico, il DL. 73/2021 prevede l'esenzione dal versamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti stipulati dal 26.05.2021 al 30.06.2022. Gli atti devono riguardare l'acquisto a titolo oneroso (nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) di abitazioni da destinare a prima casa, comprese le pertinenze anche se acquisite con atto separato, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, posti in essere da giovani con età inferiore ai 36 anni. Rimangono comunque esclusi dal beneficio gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

Oltre ai requisiti oggettivi sopra descritti, occorre dimostrare di soddisfare anche due requisiti soggettivi. Come prima cosa, il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione non deve aver compiuto 36 anni di età nell'anno del rogito. Su questo punto la circolare 12/E/2021 ha chiarito un importante aspetto: non è rilevante infatti che il contribuente al momento della stipula del rogito soddisfi il requisito ma occorre verificare che entro la fine dell'anno il soggetto non compia 36 anni. In caso contrario, l'esenzione viene meno. Il secondo aspetto riguarda l'Isee: il modello non deve superare i 40.000 euro considerando i redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno solare che precede la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare, ad eccezione delle particolarità stabilite dall'articolo 3 D.P.C.M. 159/2013.

Anche su questo punto, la circolare 12/E/2021 è intervenuta chiarendo che nel momento della stipula dell'atto, il contribuente non deve superare il valore di 40.000 euro nel



modello Isee e lo stesso deve dichiarare di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, prima o contestualmente alla stipula dell'atto notarile. Per questo, se esiste un modello Isee valido, è necessario indicare il numero di protocollo dell'attestazione mentre se non è ancora disponibile occorre fare riferimento al numero di protocollo della DSU. Il dato da considerare è quello risultante dall'Isee ordinario mentre se la situazione economica risulta significativamente variata, è possibile fare riferimento all'Isee corrente, come già stabilito dall'INPS nel messaggio n. 3155 dello scorso 21.09.2021.

In merito al credito d'imposta Iva, il DL. 73/2021 art. 64, comma 7, stabilisce che come per gli atti soggetti ad imposta di registro, è prevista un'agevolazione anche per gli altri atti assoggettati ad Iva. L'imposta deve essere in ogni caso riconosciuta al soggetto che vende l'immobile ma se l'acquirente possiede i giusti requisiti, può beneficiare di un credito d'imposta corrispondente all'Iva con aliquota 4%, in quanto trattasi di un acquisto prima casa.

Il comma 7 dell'articolo 64, tuttavia, richiama espressamente il limite di età senza però richiamare anche il rispetto del requisito patrimoniale. Per questo motivo, la circolare 12/E ha precisato che considerando la ratio normativa, il requisito patrimoniale Isee si riferisce non solo ai trasferimenti soggetti ad imposta di registro (comma 6) ma anche agli atti assoggettati ad Iva, dato il rinvio che il comma 7 fa proprio al comma 6.

È possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione oppure in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo aver maturato il diritto del credito. Se il credito viene recuperato in occasione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia ha precisato che è possibile farlo nella prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto oppure nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta in cui è stato sostenuto l'acquisto.

Il credito va indicato nel rigo CR7, colonna 2, dove si riporta il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, considerando che nel modello Redditi PF 2021 non esiste un apposito campo. Per poter comunque distinguere il credito d'imposta generato dall'acquisto prima casa riservato agli under 36 dal credito d'imposta del riacquisto della prima casa (in virtù dell'utilizzo dello stesso campo), occorre indicare nella casella "Situazioni particolari" il codice 1 e senza compilare la colonna 1 del rigo CR7.

## **Decreto fiscale: le novità in sintesi**

---

*di Gianfranco Costa*

Nella Gazzetta Ufficiale del 21/10/2021 è stato pubblicato il D.L. 146/2021, denominato “Decreto fiscale” il quale interessa principalmente l’attività riscossoria da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le novità riguardano sia i ruoli sospesi delle sanatorie sia le cartelle emesse successivamente.

In questo breve intervento cerchiamo di analizzare, in maniera sintetica, le novità contenute nella disposizione, riservando appositi approfondimenti nei prossimi numeri.

### **Rottamazione ter e saldo e saldo stralcio**

L’articolo 1 prevede la riammissione ai benefici della rottamazione ter e del saldo-stralcio per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020.

La norma prevede che dovranno essere versate entro il prossimo 30/11/2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. È possibile beneficiare dei così detti “5 giorni di tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

### **Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle 2021**

Con l’articolo 2 è previsto che le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre possono essere pagate entro il maggior termine di 150 giorni, anziché dei tradizionali 60 giorni.

Tale allungamento è legato solamente alle emissioni nel citato periodo con la conseguenza che le cartelle di pagamento che verranno notificate dal **01.01.2022** saranno interessate dall’**ordinario termine di 60 giorni** dalla data di notifica; si rammenta che entro i 60 giorni si potrà alternativamente saldare l’intera cartella o presentare istanza di rateazione.

## **Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni**

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che per le rateizzazioni concesse prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza Covid-19, e, quindi prima del 08.03.2020 o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. "zona rossa", è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate non pagate per entrare nella decadenza dalla dilazione concessa.

Diversamente, per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31/12/2021, la decadenza si realizza al mancato pagamento di 10 rate.

## **Differimento del termine del 30.09 per il pagamento delle rate sospese**

Con i commi 2 e 3 dell'articolo 3 viene sancito per i contribuenti con piani di dilazione in essere al 08.03.2020 (ovvero al 21.02.2020, nelle c.d. "zone rosse"), che il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.

## **Bonus "Teatro e Spettacoli"**

L'articolo 5, al 5° comma, viene previsto che il bonus "Teatro e Spettacoli" possa essere utilizzato soltanto in compensazione, eliminando la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi.

## **Credito d'imposta ricerca e sviluppo**

I commi 7 e seguenti dell'articolo 5 prevedono una specifica procedura di "riversamento spontaneo", senza sanzioni e interessi, del credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato fino al 22.10.2021, a favore dei soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Anche coloro che avessero commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento, potranno utilizzare il riversamento spontaneo.

Dal punto di vista procedurale, questi soggetti devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022, secondo le previsioni che saranno contenute in un apposito provvedimento.

### **Aiuti di Stato: integrazione delle misure previste**

Il comma 13, dell'articolo 5, prevede che si applichino le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19":

- contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
- contributo a fondo perduto previsto per le *start-up* dall'articolo 1 ter del Decreto Sostegni;
- definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall'articolo 5 del Decreto Sostegni (si rinvia, sul punto, al precedente contributo "*Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate*");
- esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto Sostegni;
- contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis;
- credito d'imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.

### **Visto di conformità esteso ai revisori legali**

Con il comma 14 del medesimo articolo 5 troviamo l'estensione agli iscritti al solo Registro dei revisori legali della possibilità di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il visto di conformità

necessario per esercitare l'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura nell'ambito del superbonus.

### **Semplificazione della disciplina del patent box**

Con l'articolo 6 viene prevista l'abrogazione della disciplina del *patent box* e l'introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni.

Per i soggetti che decidono di esercitare tale opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.

L'applicazione pratica dell'opzione viene demandata ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Rifinanziamento del Fondo automotive**

L'articolo 7 incrementata la dotazione del fondo per l'acquisto di veicoli a basse missioni.

# L'Approfondimento – 1

## Per la deducibilità del compenso amministratori è necessaria la delibera

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Con la recente sentenza n. 28586/2020 la Suprema Corte è tornata ad affrontare l'annosa questione della necessità di una delibera assembleare ad hoc per poter dedurre il compenso amministratori.

In particolare, nella citata sentenza i massimi giudici hanno ribadito che il compenso amministratori di una società di capitali, di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice civile<sup>1</sup> può essere dedotto se è stato:

- stabilito nell'atto costitutivo;
- approvato con una esplicita delibera assembleare, che non può essere quella di approvazione del bilancio, a meno che l'assemblea di approvazione del bilancio non sia totalitaria e che nella stessa non sia stata espressamente discussa e approvata la determinazione del compenso amministratori.

Di seguito, l'analisi della questione, focalizzando l'attenzione:

- sull'attuale orientamento giurisprudenziale;
- sulle possibilità concesse al contribuente che decide di ravvedere l'eventuale violazione commessa, beneficiando dei vantaggi sanzionatori.

### LA SENTENZA N. 28586/2020

La vertenza ha ad oggetto un accertamento nei confronti di una Srl con il quale l'Ufficio rilevava l'indeducibilità del compenso amministratori. Caso avallato successivamente anche in primo e secondo grado di giudizio, rispettivamente dalla CTP e dalla CTR Lombardia.

---

<sup>1</sup> L'art. 2389, primo comma del c.c. afferma che: "I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea".

Proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione il ricorrente invocava la violazione, ovvero l'errata applicazione degli artt. 95, 109 e 163 del TUIR, in relazione all'art. 360 del Codice di procedura civile, nella parte in cui la CTR affermava l'indeducibilità dei compensi amministratori, che sebbene regolarmente fatturati, non erano stati approvati né con apposite delibere assembleari e né dal Cda.

Per i giudici di legittimità il ricorso proposto risulta infondato in ragione dei principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21933/2008<sup>2</sup>. Principi con i quali è stato affermato che **“Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Codice civile, non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio”**.

Precisa, infatti, la stessa Corte che sulla questione occorre tener conto della **“natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, comma 2, Codice civile, abrogato dal Dlgs n. 61/2002, art. 1); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, n. 1 e 3, Codice civile); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434, Codice civile); il diretto contrasto delle delibere tacite e implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, comma 2, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”**.

---

<sup>2</sup> Principi che sono stati ribaditi dalla stessa Cassazione, sezione V con la sentenza n. 20265/2013.

**LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SS.UU N. 21933/2008**

Dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21933/2008 emergono i seguenti principi:

- la normativa stabilita dall'art. 2389 del Codice civile ha carattere imperativo e inderogabile;
- la violazione dell'art. 2389 del Codice civile comporta l'applicazione della sanzione della nullità, senza alcuna possibilità di convalida se non espressamente stabilito dalla Legge;
- l'attribuzione e la determinazione del compenso amministratore devono risultare da una apposita deliberazione assembleare, che non può essere quella di approvazione del bilancio, perché da quest'ultima non emerge una simile volontà da parte dell'organo assembleare.

I principi enunciati con la sentenza richiamata sono divenuti necessari per risolvere in maniera definitiva una questione sulla quale esistevano due diversi orientamenti, ovvero la posizione di chi sosteneva la tesi:

- della sentenza di Cassazione n. 3774/1995 in base alla quale il compenso amministratori **“può essere inserito in bilancio”** se **“deliberato dalla assemblea con un'autonoma decisione, che non può essere implicita nella approvazione del bilancio stesso”**;
- della sentenza di Cassazione n. 2832/2001 che riconosceva la validità giuridica del compenso amministratori iscritto nel bilancio d'esercizio approvato dai soci, senza la necessità di una delibera assembleare ad hoc per l'attribuzione dello stesso. Per i fautori di questo orientamento, infatti, l'approvazione del bilancio **“costituirebbe manifestazione di volontà specificamente diretta all'approvazione di tale attribuzione, poiché non costituirebbe una mera presa d'atto di dati contabili, ma rappresenterebbe un atto di appropriazione del rapporto da parte della società e pertanto una ratifica”**.

Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono una volta per tutte la questione:

- appoggiando la tesi della necessità di una esplicita delibera assembleare;
- negando la possibilità che la delibera di approvazione del bilancio possa ritenersi atta a tale scopo. Per gli ermellini, infatti, la delibera di approvazione del



bilancio non è diretta a **“controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, “approvandolo” o “non approvandolo” mentre le determinazioni dei compensi degli amministratori hanno la funzione di determinare o stabilire il compenso”**.

Per tutti questi motivi i massimi giudici:

- osservano che **“poiché è certo che il bilancio in ogni caso contiene la posta relativa al compenso degli amministratori, a voler ammettere che la delibera di approvazione debba ritenersi come implicita determinazione del compenso, la norma di cui si tratta sarebbe del tutto inutile”**;
- precisano ulteriormente che **“anche a voler ipotizzare l'ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compenso da parte dell'amministratore, sarebbe necessaria la prova che, approvando il bilancio l'assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l'atto posto in essere dall'organo privo di potere, non essendo invece sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione”**.

#### Cassazione SS.UU n. 21933/2008

Art. 2389 del c.c.	È una norma imperativa e inderogabile. La violazione comporta l'applicazione della sanzione di nullità senza possibilità di convalida, se non espressamente previsto dalla Legge.
Delibera assembleare	È necessaria una apposita delibera assembleare per poter dedurre il compenso amministratori
Delibera di approvazione del bilancio	Non è idonea ad esprimere la volontà dell'organo assembleare in merito all'attribuzione e all'approvazione del compenso amministratori

#### IL PREVALENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITÀ SORTO DOPO L'INTERVENTO DELLA CASSAZIONE A SS.UU

Nella tabella sottostante riportiamo una serie di pronunce che si sono conformate ai principi enunciati dalla Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 21933/2008.

## La giurisprudenza di legittimità dopo l'intervento della Cassazione SS.UU n. 21933/2008

<p><b>Sentenza</b> <b>17673/2013</b></p> <p>n.</p>	<p>Gli ermellini negano la deducibilità del compenso amministratori in assenza di una apposita delibera assembleare o di una specifica previsione statutaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenendo necessaria una delibera assembleare ad hoc;</li> <li>• non considerando idonea a tal fine la delibera di approvazione del bilancio, posto che con detta delibera si certifica la legittimità di un atto di competenza degli amministratori. Diversamente, con una esplicita delibera sul compenso amministratori si determina o si stabilisce detto compenso.</li> </ul>
<p><b>Sentenza</b> <b>5349/2014</b></p> <p>n.</p>	<p>La Suprema Corte conferma l'impossibilità di dedurre il compenso amministratori in assenza di una delibera ad hoc. Nello specifico, riprendendo i principi enunciati con l'intervento a SS.UU i massimi giudici ritengono errato il ragionamento della CTR che dava <b><i>“per scontato l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria e, conseguentemente, solo per questo la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla sussistenza di tali necessari presupposti (preventiva delibera assembleare per il compenso dell'amministratore) onde conferire certezza alla spesa dedotta si è discostata dai superiori principi”</i></b></p>
<p><b>Sentenza</b> <b>13844/2014</b></p> <p>n.</p>	<p>La Cassazione disattende la pronuncia di secondo grado, che riconosceva la possibilità di dedurre il compenso amministratori, seppur non preventivamente deliberato, ma approvato tramite la delibera di approvazione del bilancio.</p>
<p><b>Sentenza</b> <b>21953/2015</b></p> <p>n.</p>	<p>I massimi giudici ritengono che la determinazione del compenso amministratori avvenuta tramite l'assemblea di approvazione del bilancio è da ritenersi invalida.</p>

Data la mancanza di una norma di legge che deroga espressamente, la Corte ritiene, infatti, che la violazione dell'art. 2389 del c.c. non sia sanabile con la delibera di approvazione del bilancio. Pertanto, sono da considerare nulli gli atti di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa.

Ricordando quanto ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, gli ermellini ritengono che **“la delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti e pertanto l'atto negoziale adottato in difformità è affetto da "nullità assoluta ed insanabile”**.

Tuttavia, gli stessi giudici chiariscono che la relazione che intercorre tra l'assenza della delibera assembleare e la deducibilità del costo dal reddito d'impresa non deve essere ricercata **“nella funzione elusiva svolta dall'art. 2389 del c.c.”**, perché questa norma è rivolta a tutelare la formazione della volontà collettiva su materie riservate all'assemblea dei soci. La determinazione del compenso amministratori, ove non previsto nell'atto costitutivo, ovvero non oggetto di apposita delibera assembleare **“non può evidentemente essere compiuta unilateralmente dal creditore, ma richiede necessariamente - in base a norma imperativa - il consenso manifestato dalla società mediante una formale deliberazione dell'assemblea dei soci, essendo irrilevante al riguardo il "fatto compiuto" della appostazione in bilancio degli importi fatturati, atteso il vizio di nullità insanabile del consenso sul quantum del compenso prestato con la delibera assembleare di approvazione del bilancio, non conforme alla prescrizione dell'art. 2389 del c.c.”**.

Nel caso di specie, non era stata fornita la prova che

		nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, fosse stata inserita la determinazione del compenso amministratori, ovvero che tale argomento fosse stato discusso in assemblea alla presenza di tutti i soci. In assenza, quindi, dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo il compenso amministratori non poteva essere dedotto.
<b>Sentenza 4400/2020</b>	<b>n.</b>	La Suprema Corte rileva che <b>“un compenso non deliberato non è deducibile. In questo senso la corresponsione delle somme in questione non è conforme all’art. 2389 del c.c., in quanto non deliberate validamente in tale misura”</b> .

#### **QUALI POSSIBILITÀ PER IL CONTRIBUENTE CHE INTENDE RIMEDIARE ALLA VIOLAZIONE COMMESSA?**

Come noto, chi riceve un processo verbale di constatazione può rimediare alla violazione commessa, seguendo le modalità ex art. 13, comma 1, lett. b-quater) del Dlgs n. 472/1997. Più precisamente, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso:

- beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo;
- presentando una prima dichiarazione laddove non siano ancora scaduti i termini, ovvero una dichiarazione integrativa nel caso contrario.

Sul punto ricordiamo che, nel tentativo di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili l'istituto del ravvedimento operoso è stato profondamente modificato con l'art. 1, commi da 634 a 640 della Legge n. 190/2014, consentendo al contribuente di correggere le violazioni commesse, usufruendo di una riduzione delle sanzioni, graduata in base alla tempestività della correzione.

L'aspetto più significativo della radicale modifica riguarda, però, la possibilità di correggere le violazioni, relative ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, quando sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o oltre attività amministrative, per le quali i contribuenti hanno avuto formale conoscenza.

Ad oggi, infatti, il ravvedimento operoso non può essere utilizzato solo in presenza di:

- notifica degli atti di liquidazione e di accertamento;
- comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973<sup>3</sup>.

Al fine del corretto perfezionamento del ravvedimento operoso si ricorda, però, che oltre alla correzione della violazione è necessario il pagamento:

- della sanzione in misura ridotta;
- degli interessi moratori, calcolati al tasso legale. Interessi che maturano giorno per giorno entro i termini indicati dal Legislatore.

È evidente, quindi, come il contribuente possa ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per correggere l'erronea deduzione del compenso amministratori, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Ci si chiede, però, se a tale scelta possa seguire la presentazione di una dichiarazione "**integrativa a favore**" al fine di recuperare il costo non dedotto.

Ebbene, in assenza di indicazioni sul tema, sembrano opportuni dei chiarimenti da parte dell'Ufficio, perché se è vero che così facendo non si sanerebbe l'assenza di una preventiva delibera assembleare, è altrettanto vero, però, che si potrebbe recuperare un componente negativo al costo delle sole sanzioni.

---

<sup>3</sup> **Comunicazioni che riguardano la liquidazione e il controllo formale della dichiarazione.**

## L'Approfondimento – 2

### La deducibilità delle perdite su crediti in caso di remissione, rinuncia al credito e accordi unilaterali

---

di Federico Camani

#### PREMESSA

La Corte di Cassazione e l'Agenzia delle Entrate si sono espresse con pareri contrastanti in merito alla questione della deducibilità delle perdite. Mai come in questi ultimi due anni, il tema della deducibilità delle perdite è riemerso in maniera così decisiva.

Da un punto di vista fiscale, le norme sulla deducibilità delle perdite sono contenute all'interno dell'articolo 101, comma 5, TUIR, il quale parla di "elementi certi e precisi", di "diritto alla riscossione del credito" e di "crediti eliminati da bilancio in applicazione dei principi contabili". Ma lo stesso comma 5 afferisce anche ai crediti legati a "procedure concorsuali" redigendo, al contempo, un elenco di cause oggettivamente inderogabili che consentono al contribuente di dedurre fiscalmente le eventuali perdite su crediti.

Sotto un profilo più "soggettivo" la Corte e l'Agenzia si sono soffermate più volte per capire quale fosse il limite di sindacabilità delle scelte operate dagli imprenditori, in merito allo stralcio del credito vantato nei confronti del cliente. Ecco che, in questa fattispecie, subentrano gli atti di rinuncia, gli atti di remissione e gli accordi unilaterali "passivi", i quali possono essere anche antieconomici ma che, se non supportati da elementi oggettivamente certi e precisi, possono minare la deducibilità della perdita.

#### LA LEGISLAZIONE VIGENTE

La disciplina delle perdite su crediti è dettata dall'articolo 101, comma 5, TUIR, il quale dispone che *"omissis...le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, ...omissis..., se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a*

*procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni”.*

Il disposto sin qui enunciato ci ricorda che le perdite su crediti, eccezion fatta per quelle appartenenti agli intermediari finanziari, sono deducibili dal reddito se risultano da elementi certi e precisi; tuttavia, le stesse risultano sempre deducibili qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, quali possono essere il fallimento, il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti o, ancora, le procedure concorsuali estere equivalenti.

Ma qual è il momento esatto a partire dal quale possiamo portare in deduzione la perdita? La risposta ci viene fornita dal medesimo comma 5, di cui all'articolo 101, TUIR, il quale dispone che *“il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese”.* È chiaro, quindi, che il credito (al netto di Iva) può essere stralciato (c.d. giroconto) a perdita nel momento in cui si decreta l'inizio di dette procedure concorsuali ovvero con:

- la sentenza dichiarativa di fallimento;
- il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione della procedura di amministrazione straordinaria;
- l'iscrizione, nel Registro delle Imprese, del piano attestato di risanamento;
- la sentenza di ammissione alle procedure estere equivalenti.

È opportuno ricordare che, da un punto di vista contabile, il credito da stralciare è quello al netto di Iva. Di fatto, l'imposta è recuperabile, a decorrere dalle procedure avviate dal 26.05.2021, con la sentenza di apertura della procedura concorsuale mediante emissione di una nota di variazione (che può includere, tra l'altro, anche l'imponibile). Come disposto dall'articolo 18, D.L. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), il quale ha

modificato l'articolo 26, D.P.R. 633/1972, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare la variazione in diminuzione dell'Iva sin dall'apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Le modifiche apportate, pertanto, si sono adeguate alla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, andando a modificare la "vecchia" disposizione secondo cui la nota di variazione dell'imposta dovesse essere emessa solo a procedura conclusa.

Tra le cause inderogabili che consentono di portare in deduzione la perdita su crediti vi è sicuramente quella analizzata poc'anzi. Lo stralcio del credito vantato nei confronti di un committente assoggettato a procedura concorsuale non rileva ai fini dell'importo da dedurre e non rileva nemmeno ai fini temporali. Ciò significa che il cedente o prestatore non deve verificare né l'entità del credito né l'ammontare del credito stesso.

Tuttavia, gli elementi certi e precisi, sui quali si basa il presupposto soggettivo della pretesa, sussistono in ogni caso quando *"il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"* (articolo 101, comma 5, TUIR).

Quanto a quest'ultimo disposto, possiamo affermare che, in aggiunta alla prima causa di stralcio, gli elementi certi e precisi sussistono quando:

- il credito è di modesta entità (2.500 euro per le piccole e medie imprese, 5.000 euro per le grandi imprese) ed è scaduto da oltre 6 mesi. Queste due condizioni devono sussistere congiuntamente;
- il credito (ovvero il diritto alla riscossione) è prescritto;
- il credito, in applicazione dei principi contabili, è stato già stralciato ovvero cancellato dal bilancio del cedente o prestatore.

Tuttavia, è interessante ricordare che, ai sensi di quanto pubblicato con la Circolare n. 26/E del 01.08.2013, Agenzia Entrate, le perdite su crediti possono essere rilevate anche



a seguito di valutazioni “interne”. In questo caso, la definitività della perdita può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapacienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

In altre parole, la definitività della perdita può essere accertata nel momento in cui le procedure di recupero abbiano dato esito negativo. Per dette procedure si intendono tutti i documenti attestanti l'esito negativo delle azioni mosse dal creditore come, ad esempio, il verbale di pignoramento o l'atto di ingiunzione/contestazione delle somme dovute che abbiano avuto esito negativo.

Infine, si ricorda che, in ipotesi di crediti commerciali di modesto importo, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. Ciò in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi.

## **LA RINUNCIA AL CREDITO E LA REMISSIONE**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 26/E/2013, ha collocato la rinuncia volontaria al credito nel contesto applicativo del comma 5 dell'articolo 101, TUIR. Nel documento di prassi l'ufficio ha, tuttavia, sottolineato che, nel caso di remissione o di rinuncia al debito, ancorché si sia di fronte all'estinzione giuridica del credito in capo al creditore oltre che all'eliminazione di qualsivoglia ulteriore conseguenza patrimoniale ed economica del credito medesimo, la perdita rilevata si genera unilateralmente e, di conseguenza, la stessa va a configurare una liberalità indeducibile in ambito tributario.

Tuttavia, l'ineducibilità di una perdita generatasi a seguito di atto formale di remissione o rinuncia al credito viene meno quando risulta che la perdita (o il credito) sia inerente all'attività svolta dall'impresa. In altre parole, l'ufficio ha riconosciuto la possibilità di portare in deduzione la perdita quand'anche la stessa provenga da un credito inerente all'attività d'impresa e che, per lo stesso, il contribuente abbia concluso un atto di rinuncia o di remissione. Quindi, la rinuncia al credito o la remissione del debitore non configura l'ipotesi di una liberalità non deducibile quando il credito è inerente l'attività d'impresa, arte o professione.

L'amministrazione finanziaria, recentemente, nella risposta a interpello n. 197/E/2019 si è occupato di una società che ha realizzato perdite afferenti ad alcuni crediti di natura commerciale vantati nei confronti di alcune società straniere residenti in un territorio colpito da una significativa crisi economica. In tale documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha affermato che il comportamento "passivo" nella riscossione dei crediti scaduti potrebbe anche rappresentare una volontà liberale tale da comportare l'indeducibilità delle perdite su crediti, ai sensi del comma 5, articolo 101, TUIR, considerato che il proponimento liberale può essere superato esclusivamente nel caso in cui il soggetto creditore acquisisca le evidenze probatorie attestanti lo stato di effettiva insolvenza dei soggetti debitori. In altre parole, l'ufficio ha voluto ribadire che il comportamento passivo del contribuente che si è manifestato attraverso l'assenza di qualsivoglia azione volta al recupero del credito, può essere propedeutico alla rilevazione della indeducibilità della perdita che, in quest'ultima ipotesi, si configurerebbe come una liberalità.

I giudici di legittimità, tuttavia, in più di un'occasione hanno statuito che *"la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione"* e, di conseguenza, è stato affermato il principio di diritto secondo il quale *"i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito"*.

Con l'ordinanza n. 10256/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che le perdite su crediti risultano essere deducibili qualora documentate con chiarezza e precisione, anche nel caso di una rinuncia volontaria orientata a mantenere buoni rapporti con l'impresa debitrice in considerazione di future opportunità commerciali, in quanto siamo di fronte a scelte imprenditoriali rientranti nella strategia globale dell'azienda, che soddisfano i criteri di ragionevolezza e di economicità e, di conseguenza, in tali circostanze, non è necessario dimostrare la totale irrecuperabilità dei crediti.

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 7032/2018, hanno inoltre decretato che *"è indubbiamente condivisibile che la rinuncia a un credito non possa essere equiparata, sic*

*et simpliciter, ad un atto di liberalità. Ciò non toglie, peraltro, che una simile scelta deve essere ugualmente confortata, in base a elementi probatori certi e precisi, da ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive ovvero, ancora, da ulteriori ragioni tali da giustificare, in relazione alle utilità che ne possono derivare, una simile diminuzione patrimoniale”.*

La Corte Suprema ha infine sostenuto, con l'ordinanza n. 743/2021, che il rimando contenuto nel comma 5 dell'articolo 101, TUIR, comporta la necessità che la perdita derivi da elementi certi e precisi e *“impone di escludere la necessità dell'accertamento dell'insolvenza del debitore ai fini della deduzione...omissis. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato, già con la sentenza n. 3862/2001, che, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal Legislatore, che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso. Si è altresì precisato che è parimenti irrilevante, ai fini della norma in esame, verificare i motivi della perdita, atteso che per il Legislatore è necessario, ma anche sufficiente, che la perdita sia certa e precisa, ossia effettiva e determinata”.*

Peraltro, come richiamato dai giudici di legittimità con le sentenze n. 23863/2007 e n. 10256/2013, *“la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il Legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa e che, come già osservato da questa Corte con la sentenza n. 10802/2002, l'imprenditore, in base a “considerazioni di strategia generale”, può legittimamente compiere operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti”.* Di fatto, l'anti-economicità della scelta non pregiudica la deducibilità della perdita, la quale non risulterebbe compromessa neppure quando la causa di produzione ab origine non sia inerente all'attività svolta dall'imprenditore. Resta fermo che la perdita deve derivare da elementi certi e precisi, ovvero deve essere oggettivamente determinabile attraverso, per esempio, un atto di rinuncia.

Come hanno ribadito i giudici di legittimità, il credito può considerarsi irrecuperabile quando *“l'atto di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito stesso poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali. Infatti,*

*soltanto nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, e ciò per le garanzie che le procedure concorsuali riescono a dare sul piano della certezza della insolvibilità e sul piano della precisione della entità delle perdite; al di fuori di tali ipotesi, se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante, tenuto conto che il fatto costitutivo del diritto alla deducibilità della perdita riguarda sia l'an, ossia il verificarsi della perdita dovuta all'inesigibilità del credito, sia il quantum, ossia l'entità della perdita. Ciò comporta che non si possa parlare di perdita su un credito ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto per esercitare il suo diritto di credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale" (Cassazione n. 7860/2016 e Cassazione n. 14568/2001).*

Resta il fatto che qualora la società contribuente abbia scelto di rinunciare unilateralmente al credito vantato nei confronti della società cliente, a fronte del rifiuto da questa espresso con lettera scritta e adducendo a giustificazione di tale comportamento che il rapporto di dipendenza economica che la legava alla società cliente era tale da rendere inopportuno l'esercizio di una azione giudiziaria finalizzata al recupero del credito, il tutto rendeva *"inopportuno l'esercizio di una azione giudiziaria finalizzata al recupero del credito, non fornendo in tal modo prova alcuna che la rinuncia trovasse concreta giustificazione nella effettiva irrecuperabilità dello stesso"* (Ordinanza n. 743/2021, Corte Suprema).

In conclusione, possiamo affermare che:

- la mancanza di elementi certi e precisi, come richiamato più volte nelle sentenze analizzate in questo intervento, determina l'indeducibilità della perdita non venendosi a configurare un atteggiamento "attivo" del contribuente volto al recupero del credito;
- gli elementi certi e precisi sono identificati all'articolo 101, comma 5, TUIR;
- la rinuncia al credito e la remissione devono essere giustificati da un atto unilaterale effettivamente esistente e motivato poiché, diversamente, la perdita verrebbe considerata alla stregua di una liberalità indeducibile;
- il comportamento "passivo" del contribuente non rileva ai fini della deducibilità della perdita se questa proviene da elementi certi e precisi; resta il fatto che il

comportamento tenuto dal contribuente può influenzare il giudizio di legittimità soprattutto quando si è in presenza di accordi unilaterali, come visto nell'ordinanza n. 743/2021 della Corte Suprema, che non giustificano l'effettiva irrecuperabilità del credito. L'accordo, che volutamente basato sulla base di scelte commerciali dell'imprenditore, può risultare oggettivamente insufficiente a giustificare la deducibilità della perdita. Tuttavia, come affermato dai giudici, *“il controllo del Fisco non può spingersi fino al punto di sindacare scelte ... che riflettono valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore”* (sentenza n. 21405/2015, Corte di Cassazione).

Soprattutto in momenti come questi, è importante saper bene interpretare sia la legislazione vigente sia le scelte operate dai contribuenti, senza peraltro sindacare le scelte individuali. Ci si deve soffermare sull'analisi degli elementi oggettivamente a disposizione (c.d. elementi certi e precisi) e posti alla base della scelta operata dal contribuente, evitando di sindacare la scelta individualmente mossa, la quale può essere soggettivamente anche antieconomica ma può avere le fondamenta per giustificare la deducibilità della perdita. L'eventuale comportamento passivo, non accompagnato da elementi oggettivamente chiari e precisi, è passibile di “valutazioni” che possono compromettere la deducibilità della perdita.

## L'Approfondimento – 3

### **Mancata compilazione del quadro RW**

---

*di Francesco Costa*

In questo articolo andiamo a trattare il tema del quadro RW della dichiarazione dei redditi e la sua compilazione in caso di possesso di investimenti o altre attività all'estero nel caso di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, questa compilazione ha solamente fini di monitoraggio fiscale. La mancata compilazione del quadro, prevede comunque sanzioni amministrative commisurate all'importo dei valori non dichiarati.

Andiamo quindi a vedere nello specifico come procedere con la regolarizzazione o definizione delle violazioni nel caso di mancata compilazione del quadro RW e nel caso di attività finanziarie detenute in un paese white-list.

Partiamo con affrontare chi sono i soggetti coinvolti con l'obbligo di compilazione di tale quadro e cioè le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (art. 5 TUIR) residenti in Italia e che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, con la possibilità di produrre redditi imponibili in Italia, compresi coloro che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria siano titolari effettivi dell'investimento stesso.

Identificati i soggetti obbligati ora passiamo ad affrontare l'oggetto della questione. Se i soggetti indicati sopra possiedono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, devono indicare nella dichiarazione dei redditi e nello specifico quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale e in ogni caso ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE), la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta. Questo obbligo esiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Tale obbligo di monitoraggio non esiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta

non sia superiore a 15.000 euro (art. 2, legge n. 186/2014). In ogni caso resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE. Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nel caso i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Nel caso di non rispetto dell'obbligo, tale mancanza è punita con la sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Se la violazione riguarda attività estere negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Se si possiedono investimenti o attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12, D.L. n. 78/2009).

Nel caso di accertamento basato su questa presunzione, le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione sono raddoppiate e i termini per l'accertamento sono raddoppiati (art. 12, c. 2-bis).

Il comma 2-ter di questo articolo prevede il raddoppio dei termini per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata compilazione del quadro RW.

Come deve procedere il contribuente?

Per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE il soggetto deve compilare il quadro RW. Siccome il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta il quadro RW deve essere compilato anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta.

Nel caso di importi in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

La tempistica di presentazione del quadro RW dipende da quando il soggetto è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello redditi persone fisiche, il quadro RW deve essere presentato

unitamente allo stesso. Nel caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello redditi persone fisiche adeguatamente compilato. Nel caso di modello 730 il quadro RW rappresenta un quadro aggiuntivo al modello 730.

In caso di omessa compilazione del quadro RW sono previste le seguenti sanzioni previste dall'art. 5, c. 2, D.L. n. 167/1990:

- Dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati;
- Dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se l'omessa compilazione del quadro RW si riferisce ad investimenti all'estero ovvero ad attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Nel momento di determinazione della sanzione, se le violazioni riguardano più annualità, l'Ufficio delle entrate deve applicare l'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997 che recita: "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"; questo in combinato con il comma 1, secondo il quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi viola, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Se il contribuente procede con il ravvedimento operoso può beneficiare di una riduzione maggiore della sanzione, ma nel caso di violazioni relative a più anni, non può applicare le norme di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche se dovesse sorgere la violazione "constatata" ma è precluso dalla notifica di avvisi di rettifica, di accertamento o di irrogazione di sanzioni. Ai fini del ravvedimento operoso il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa contenente anche il quadro RW.

Si riepilogano di seguito degli esempi pratici di diverse situazioni.

### **Caso n. 1**

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2017 (dichiarazione 2018) al 2021. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al



2020 e 2021 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Mentre sorge il problema per le annualità dal 2017 al 2019 dove risulta violato l'art. 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2018, PF 2019 e PF 2020.

#### Sanzioni applicabili

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Sanzione massima
2018	150.000	4.500	22.500
2019	150.000	4.500	22.500
2020	150.000	4.500	22.500
<b>Totali</b>		<b>13.500</b>	<b>67.500</b>

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF2020 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

La sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-bis, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2019 se il ravvedimento si concretizza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-ter, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2018.

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Ravvedimento
2018	150.000	4.500	750 (1/6)
2019	150.000	4.500	643 (1/7)
2020	150.000	4.500	563 (1/8)
TOTALI		13.500	1.956

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione irrogata dall'Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Ipotizzando l'applicazione della sanzione nell'importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione.

Art. 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall'art. 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

- sanzione base: 4.500
- sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
- cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
- definizione agevolata =  $8.438/3 = 2.813$

Il ravvedimento, in questo caso, risulta più conveniente.

## Caso n. 2

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2016 (dichiarazione 2017) al 2021. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al

2020 e 2021 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Per quanto riguarda le annualità dal 2016 al 2019 risulta violato l'art. 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2017, PF 2018, PF 2019 e PF 2020.

#### Sanzioni applicabili

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Sanzione massima
2017	150.000	4.500	22.500
2018	150.000	4.500	22.500
2019	150.000	4.500	22.500
2020	150.000	4.500	22.500
<b>Totali</b>		<b>18.000</b>	<b>90.000</b>

In tema di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF 2020 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

La sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-bis, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF 2019 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 cioè il 30 novembre 2021.

La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-

ter, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2017 e PF 2018.

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Ravvedimento
2017	150.000	4.500	750 (1/6)
2018	150.000	4.500	750 (1/6)
2019	150.000	4.500	643 (1/7)
2020	150.000	4.500	563 (1/8)
<b>Totali</b>		<b>18.000</b>	<b>2.706</b>

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione irrogata dall'Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Ipotizzando l'applicazione della sanzione nell'importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione.

Art. 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall'art. 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

- sanzione base: 4.500
- sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
- cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
- definizione agevolata =  $8.438/3 = 2.813$

Il ravvedimento, anche in questo caso, risulta più conveniente, sebbene di poco.

### **Caso n. 3**

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2016 (dichiarazione 2017) al 2021. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e 2021 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Per quanto riguarda le annualità dal 2016 al 2019 risulta violato l'art. 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2017, PF 2018, PF 2019 e PF 2020.

Le violazioni sono state constatate con processo verbale.

#### Sanzioni applicabili

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Sanzione massima
2017	150.000	4.500	22.500
2018	150.000	4.500	22.500
2019	150.000	4.500	22.500
2020	150.000	4.500	22.500
<b>Totali</b>		<b>18.000</b>	<b>90.000</b>

In tema di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (art. 13, lettera b-*quater*, D.Lgs. n. 472/1997).

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Ravvedimento
2017	150.000	4.500	900 (1/5)
2018	150.000	4.500	900 (1/5)
2019	150.000	4.500	900 (1/5)
2020	150.000	4.500	900 (1/5)
<b>Totali</b>		<b>18.000</b>	<b>3.600</b>

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione applicata dall'Ufficio può essere definita

dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997)

Ipotizzando l'applicazione della sanzione nell'importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione.

Art. 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall'art. 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

- sanzione base: 4.500
- sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
- cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
- definizione agevolata =  $8.438/3 = 2.813$

Il ravvedimento, in questo caso, risulta meno conveniente della definizione agevolata, nel presupposto che l'Ufficio applichi la sanzione base e gli aumenti ex art. 12 in misura minima

## Le prossime scadenze



25 ottobre 2021

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente o al trimestre precedente.

30 ottobre 2021

### **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

31 ottobre 2021

### **MODELLO 770**

Termine per trasmettere in via telematica, in via diretta o mediante intermediari, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

### **MODELLO REDDITI 2021**

Termine per i soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

### **ESTEROMETRO**

Termine di presentazione telematica della comunicazione che contiene i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute nel trimestre precedente.

### **ROTTAMAZIONE-TER**

Termine per versare la rata in scadenza il 30.11.2020.

---

**AUTOTRASPORTATORI**

Termine per le imprese di autotrasporto per presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2021.

---

**BONUS PUBBLICITA'**

Termine per presentare la comunicazione di accesso al beneficio con riguardo all'anno 2021.

---

4 novembre 2021

**BONUS SANIFICAZIONE**

Termine per presentare la comunicazione delle spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

---

15 novembre 2021

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021.

---